

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHESI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	833
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 1959 al 1964 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2812)	833
PRESIDENTE	833
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
TITOMANLIO VITTORIA: Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, per quanto concerne la categoria degli artigiani tassisti (2981)	834
PRESIDENTE	834
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione delle Aziende dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona (2955)	834
PRESIDENTE	834, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 843, 844
ALBA	835, 836
BELCI	839
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	834, 835, 838, 840, 841, 844
GIACHINI	839, 843

	PAG.
MACCHIAVELLI	835, 839, 840
NATALI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	836, 837, 838, 840, 841, 843, 844
SANTAGATI	843
SINESIO	835, 837, 838, 839
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	845

La seduta comincia alle 9,50.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente Sammartino è in congedo.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 1959 al 1964 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata (2812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 1959 al 1964 ad

alcune ferrovie in regime di concessione alla industria privata » (2812).

Comunico agli onorevoli Commissari che non è ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione.

Pertanto la discussione del disegno di legge è rinviata a data da destinarsi.

Rinvio della discussione della proposta di legge Titomanlio Vittoria: Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, per quanto concerne la categoria degli artigiani tassisti (2981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria: « Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, per quanto concerne la categoria degli artigiani tassisti » (2981).

Comunico agli onorevoli Commissari che non sono ancora pervenuti i pareri della II e della XI Commissione, per i quali, per altro, non sono scaduti i termini.

Pertanto la discussione della proposta di legge è rinviata a data da stabilirsi.

Discussione del disegno di legge: Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina (2955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge presentato dal Ministro della Marina mercantile: « Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina ».

Erano previsti i pareri della VI e della IX Commissione. Tali pareri non sono pervenuti; però, essendo scaduti i termini previsti dal regolamento e non essendo state chieste proroghe, possiamo procedere alla discussione del disegno di legge.

Il Relatore, onorevole Cavallaro Nicola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, al nostro esame abbiamo il disegno di legge n. 2955, relativo alla istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina.

L'attrezzatura meccanica delle banchine è un fattore oggi essenziale per l'efficienza dei

servizi portuali e per lo sviluppo dei traffici marittimi nei porti.

È da ricordare al riguardo che, ad eccezione dei porti di Genova, Trieste, Venezia, Napoli, Palermo e Civitavecchia, ove l'esercizio dei mezzi meccanici demaniali è affidato, per legge, agli enti portuali ivi esistenti, per tutti gli altri porti nazionali i predetti mezzi, a norma degli articoli 122 e seguenti del Regolamento di esecuzione della legge sui porti, approvato con decreto-legge 26 settembre 1904, n. 713, vengono gestiti a cura e spese dell'Amministrazione dei lavori pubblici e consegnati alle Capitanerie di porto, le quali possono affidarne l'esercizio, per concessione, a privati o ad enti morali, oppure possono provvedere direttamente a regolare l'uso per parte del pubblico, mediante speciali disposizioni.

La norma citata porta la data del 1904, e cioè siamo molto lontano dalle moderne attrezzature. Oggi queste richiedono forti investimenti di mezzi finanziari.

Sin dal 1926 a La Spezia e nel 1928 a Savona, sono state create delle speciali aziende con bilanci autonomi per l'esercizio dei mezzi in parola. Queste aziende furono allora istituite presso gli uffici del lavoro portuale, delle rispettive Capitanerie di porto.

Successivamente, con il regio decreto 9 gennaio 1941, n. 541, fu prevista l'istituzione di aziende di mezzi meccanici e magazzini portuali, direttamente presso le Capitanerie di porto e gli altri uffici marittimi dipendenti dal Ministero della marina mercantile.

Furono in seguito poste in essere, di fatto, le aziende di Livorno, Cagliari, Ancona, Messina e Palermo, quest'ultima assunta dal locale ente autonomo del porto, in base alla legge 14 novembre 1961, n. 1268.

Si sono create così delle gestioni « fuori bilancio » e, quindi, si avverte oggi la necessità di procedere ad una nuova organica normativa che permetta una più chiara disciplina nella utilizzazione dei mezzi meccanici nei porti.

Con questo disegno di legge, presentato dal Ministro della marina mercantile, si dà alle aziende una personalità giuridica pubblica, con autonomia amministrativa, al fine di garantire snellezza di servizi e tempestività di procedure, senza, peraltro, rinunciare ad una efficiente vigilanza da parte dello Stato.

Le aziende oggi esistenti sono da ritenersi in una situazione più che soddisfacente: i mezzi meccanici di cui dispongono sono in buone condizioni di uso, ogni azienda dispone

di attrezzate officine per la manutenzione dei mezzi meccanici, di dirigenti tecnici qualificati e di maestranze specializzate, nonché di adeguati uffici e personale amministrativo.

Il disegno di legge che viene oggi al nostro esame è costituito da 20 articoli, che mi propongo di vagliare singolarmente nel prosieguo della discussione, proponendo per taluni di essi qualche modifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti.

Le aziende sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Mi sembra opportuno includere tra le Aziende anche Savona. Propongo pertanto di aggiungere, al primo comma, dopo la parola « Messina » le altre: « e Savona ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Relatore.

(È approvato).

A seguito dell'emendamento testé approvato, l'articolo 1 risulta così formulato:

ART. 1.

Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti.

Le aziende sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

Le aziende hanno i seguenti compiti:

1) gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;

2) provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero.

3) svolgere ogni altra attività direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti.

Le aziende possono essere autorizzate dal Ministero della marina mercantile ad assumere la gestione di mezzi ed impianti non di proprietà dello Stato ed a cedere a terzi, in uso temporaneo ed a titolo oneroso, i mezzi, gli impianti e le aree in loro dotazione, ove ciò sia ritenuto utile ai fini di un migliore funzionamento dei servizi portuali.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Propongo la soppressione nell'ultimo comma, delle parole, da « ed a cedere a terzi », comprese, alla fine.

ALBA. Non mi sembra opportuno. Una azienda dei mezzi meccanici può lavorare intensamente per tre mesi e poi stare i restanti nove mesi senza fare niente; l'azienda, d'altra parte, può soddisfare esigenze esterne (parlo per esperienza personale) e non vedo perché non debba fornire i mezzi a terzi, ricavandone un utile.

Per esempio: le aziende possono fornire gru semoventi, che possono agire nel porto e fuori per conto di terzi, utilizzando così i periodi nei quali dovrebbero, invece, rimanere ferme.

MACCHIARELLI. Mi rendo perfettamente conto di quanto prospettato dall'onorevole Alba; però, se si sopprime tutta la seconda parte dell'ultimo comma, fermandoci a « Stato », così come proposto dal Relatore, non si esclude la possibilità da lui prospettata: fermandoci alla parola: « Stato », si lascia impregiudicata una eventualità di questo genere.

SINESIO. Il pericolo è che domani ci si possa valere di questo come punto di forza per tentare delle sortite.

Comunque, sopprimendo la seconda parte dell'ultimo comma, le cose vengono lasciate impregiudicate. Pertanto, mi associo alla proposta di emendamento.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Questo ultimo comma è interessante ed importante. Si tratta di permettere all'azienda di avere delle possibilità di introito, di avere la possibilità di migliore utilizzazione dei mezzi.

Comunque, il Governo si rimette alla Commissione.

ALBA. L'onorevole Macchiavelli sostiene che con la soppressione della seconda parte dell'ultimo capoverso si lasciano impregiudicate le cose. Credo, pertanto, che in questo spirito l'emendamento si possa accogliere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo fino alle parole: « dello Stato ».

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento della seconda parte dell'ultimo comma, dalle parole: « ed a cedere a terzi », comprese, alla fine, di cui il Relatore propone la soppressione.

(Non è approvato).

L'articolo 2, risulta pertanto - a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Relatore - così formulato:

ART. 2.

Le aziende hanno i seguenti compiti:

1) gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;

2) provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero;

3) svolgere ogni altra attività direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti.

Le aziende possono essere autorizzate dal Ministero della marina mercantile ad assumere la gestione di mezzi ed impianti non di proprietà dello Stato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

Per assolvere i compiti ad esse attribuiti, le aziende dispongono dei proventi dei beni indicati nell'articolo precedente, nonché dei

fondi derivati da mutui o da altre operazioni finanziarie autorizzate dal Ministero della marina mercantile.

Tutte le spese concernenti l'amministrazione, il funzionamento, la sorveglianza, la manutenzione ed il miglioramento dei beni in dotazione delle aziende sono ad esclusivo carico di ciascuna di esse.

Le spese per l'installazione di nuovi impianti e per la costruzione di nuovi manufatti sono normalmente a carico delle aziende. Qualora il bilancio di queste non consenta il finanziamento di tali nuove opere la spesa relativa potrà essere assunta a carico della Amministrazione dei lavori pubblici.

L'onorevole Relatore e gli onorevoli Sinesio, Giachini, Alba, Macchiavelli e Basile propongono di sostituire l'ultimo comma con i seguenti due:

« Le spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili e per la costruzione di nuovi manufatti sono normalmente a carico dell'Amministrazione della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

Qualora il bilancio delle aziende lo consenta, la spesa per il finanziamento delle opere di cui al precedente comma potrà essere assunta dalle aziende stesse ».

Pongo in votazione i primi due comma.

(È approvato).

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo del terzo comma.

(È approvato).

L'articolo 3, risulta pertanto - a seguito dell'emendamento introdotto - così formulato:

ART. 3.

Per assolvere i compiti ad esse attribuiti, le aziende dispongono dei proventi dei beni indicati nell'articolo precedente, nonché dei fondi derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie autorizzate dal Ministero della marina mercantile.

Tutte le spese concernenti l'amministrazione, il funzionamento, la sorveglianza, la manutenzione ed il miglioramento dei beni in dotazione delle aziende sono ad esclusivo carico di ciascuna di esse.

Le spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili e per la costruzione di nuovi manufatti sono nor-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1967

malmente a carico dell'Amministrazione della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

Qualora il bilancio delle aziende lo consenta, la spesa per il finanziamento delle opere di cui al precedente comma potrà essere assunta dalle aziende stesse.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Dò lettura e, non essendovi emendamenti, pongo direttamente in votazione l'articolo 4:

ART. 4.

Ciascuna azienda ha i seguenti organi:

- a) il presidente;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 5:

«Presidente di ciascuna azienda è il Comandante della rispettiva capitaneria di porto. In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito dall'Ufficiale di porto che ne fa le veci.

Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della azienda;
- b) dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero per la marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;
- c) cura l'ordinaria amministrazione e lo esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonché il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;

d) convoca e presiede il comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni, con facoltà di sospendere quelle che egli ritenga non rispondenti al buon andamento dei servizi portuali o agli interessi dell'azienda, sottoponendole immediatamente all'approvazione del Ministero della marina mercantile;

e) dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al comitato nella prima seduta successiva;

f) dispone la dimissione per inservibilità e l'alienazione dei beni mobili di proprietà dell'azienda il cui valore di mercato non superi le seicentomila lire.

L'onorevole Relatore propone di sopprimere buona parte della lettera d), che risulterebbe pertanto così formulata: «d) convoca e presiede il comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni».

rebbe pertanto così formulata: «d) convoca e presiede il comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni».

NATALI. *Ministro della marina mercantile*. Il Governo può accettare questo emendamento, a condizione però che rimanga l'ultimo comma dell'articolo 9.

SINESIO. Concordo con il signor Ministro: non vi è dubbio che le deliberazioni debbono avere l'approvazione dell'organo tutorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo, compresa la prima parte della lettera d).

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'emendamento, presentato dall'onorevole Relatore, di soppressione della seconda parte della lettera d), dalle parole «con facoltà di sospendere», comprese, alla fine. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'inciso.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvata).

L'articolo 5 - a seguito delle modificazioni introdotte - risulta così formulato:

ART. 5.

Presidente di ciascuna azienda è il Comandante della rispettiva Capitaneria di porto. In caso di assenza o di impedimento, egli è sostituito dall'Ufficiale di porto che ne fa le veci.

Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della azienda;
- b) dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero della marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;
- c) cura l'ordinaria amministrazione e lo esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonché il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;

d) convoca e presiede il comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni;

e) dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al comitato nella prima seduta successiva;

f) dispone la dimissione per inservibilità e l'alienazione dei beni mobili di proprietà dell'azienda il cui valore di mercato non superi le seicentomila lire.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1967

Lo pongo in votazione nel suo complesso. di commercio, industria agricoltura;

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 6:

« Il comitato direttivo è composto:

1) dal Comandante della Capitaneria di porto, che lo presiede;

2) dal Direttore dell'Ufficio del lavoro portuale;

3) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime;

4) da un funzionario in rappresentanza dell'Intendenza di finanza;

5) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale del lavoro;

6) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

7) da un funzionario in rappresentanza del Compartimento delle ferrovie dello Stato;

8) dal Capo della Circoscrizione doganale o da un suo delegato;

9) da un rappresentante della Camera di commercio, industria agricoltura;

10) da un rappresentante degli agenti marittimi;

11) da un rappresentante degli spedizionieri;

12) da tre rappresentanti della compagnia dei lavoratori portuali.

I componenti del comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni od Enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai numeri 10, 11 e 12, su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.

Il presidente può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto a voto, funzionari amministrativi e tecnici dell'azienda, nonché persone particolarmente esperte in materia di traffici portuali.

Tutti i membri del comitato, eccettuati il Comandante della Capitaneria di porto, il Capo della Circoscrizione doganale ed il Direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri nominati nel corso del triennio per sopperire a vacanze sopravvenute rimangono in carica fino al compimento di detto periodo ».

L'onorevole Relatore propone di aggiungere, tra i componenti del comitato direttivo,

un rappresentante del comune dove risiede la azienda e un rappresentante della Provincia.

L'onorevole Giachini, a sua volta, propone la soppressione del numero 4) e del numero 6).

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. La mia proposta è motivata dal fatto che mi sembra opportuno di avere nel Comitato direttivo, i rappresentanti degli Enti pubblici in cui la azienda vive:

Per quanto riguarda la soppressione dei numeri 4) e 6), la proposta è evidentemente motivata dall'opinione che, allo stato, vi è una duplicazione della rappresentanza di interessi simili: l'Intendenza di finanza con la circoscrizione doganale e l'ufficio provinciale dell'industria e del commercio con la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Per quanto riguarda la prima delle due soppressioni non sono d'accordo, perché, a mio avviso, l'Intendenza di finanza e la circoscrizione doganale hanno, funzioni diverse e, pertanto, non si verificherebbe la duplicazione paventata.

Concordo, invece, con la proposta di soppressione del rappresentante dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Personalmente non ritengo che nel comitato direttivo sia necessaria la rappresentanza del comune e della provincia, in quanto le aziende hanno funzioni esclusivamente tecniche, legate all'attività del porto. Comunque, non mi oppongo alla proposta.

Per quanto riguarda invece le soppressioni, vorrei pregare gli onorevoli Commissari di lasciare inalterata la composizione del Comitato direttivo, perché a me sembra che le paventate duplicazioni esistano solo in apparenza, anche per quanto si riferisce all'ufficio provinciale dell'industria e del commercio e alla Camera di commercio, industria e agricoltura, essendo il primo un organo periferico dello Stato, più precisamente del Ministero dell'industria. D'altra parte, se ci volessimo addentrare nella casistica dell'apporto che ciascun componente può dare al comitato direttivo in virtù della sua provenienza e della sua carica, discuteremmo molto a lungo, senza trovare una soluzione che accontenti tutti.

Quindi, a parte l'inclusione nel Comitato direttivo dei rappresentanti del comune e della provincia, il Governo è favorevole a lasciare inalterato il disegno di legge.

SINESIO. Concordo con le valutazioni espresse dall'onorevole Ministro della marina mercantile. Infatti, sebbene il Segretario della camera di commercio sia anche direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del com-

mercio, è ugualmente preferibile che tutti e due questi enti siano rappresentati nel comitato direttivo. Per esperienza personale sono, poi, del parere che la vita delle aziende è più facile quando la contrapposizione dei vari interessi si effettua in seno al comitato direttivo, piuttosto che all'esterno, come avverrebbe, invece, se da detto comitato fossero esclusi i rappresentanti di certi enti.

Sono, per altro, favorevole all'inclusione dei rappresentanti del comune e della provincia. Aggiungo che forse sarebbe opportuno rivedere la rappresentanza dei lavoratori, includendovi i sindacati di categoria.

MACCHIAVELLI. Concordo con la proposta dell'onorevole Relatore che i rappresentanti del comune e della provincia facciano parte del Comitato direttivo: ciò non soltanto per una questione di principio, ma anche perché il comune e la provincia possono avere notevoli interessi da sostenere e possono intervenire anche economicamente per potenziare queste istituzioni. Concordo anche con quanto affermato dall'onorevole Relatore e dal Ministro della marina mercantile circa la diversità dei compiti tra Intendenza di finanza e circoscrizione doganale.

GIACHINI. Ritiro gli emendamenti soppressivi da me presentati.

MACCHIAVELLI. Circa la questione dei rappresentanti dei lavoratori, se l'onorevole Sinesio tradurrà in una proposta specifica quanto da lui sostenuto, sarò d'accordo; ma va rilevato che la presenza in seno al comitato direttivo di delegati della compagnia dei lavoratori portuali può già ritenersi sufficiente per la rappresentanza delle forze del lavoro.

GIACHINI. Io ritengo, invece, che debba essere affermata esplicitamente la presenza anche delle tre organizzazioni sindacali.

BELCI. Concordo con l'onorevole Macchiavelli per quanto concerne la rappresentanza delle forze del lavoro. Pregherei, pertanto, l'onorevole Sinesio di non insistere nella sua proposta.

SINESIO. Leggendo bene, ho visto che la garanzia è data dal n. 12 dell'articolo 6. Ritiro quindi la mia osservazione.

GIACHINI. Non dirò che sono convinto; però, tenendo conto di tante altre cose, rinuncio a presentare un emendamento specifico.

PRESIDENTE. Allora, riepilogando, l'onorevole Relatore propone, dopo il n. 8, di aggiungere i seguenti nn. 8-bis e 8-ter):

« 8-bis) da un rappresentante del comune dove risiede l'azienda, designato dal Consiglio comunale;

8-ter) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale designato dal Consiglio provinciale ».

Pongo in votazione, innanzi tutto la prima parte dell'articolo, fino al n. 8 compreso:

Il comitato direttivo è composto:

- 1) dal Comandante della Capitaneria di porto che lo presiede;
- 2) dal Direttore dell'Ufficio del lavoro portuale;
- 3) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime;
- 4) da un funzionario in rappresentanza dell'Intendenza di finanza;
- 5) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- 6) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
- 7) da un funzionario in rappresentanza del Compartimento delle ferrovie dello Stato;
- 8) dal Capo della Circoscrizione doganale o da un suo delegato.

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiunto, ossia i nn. 8-bis) e 8-ter).

(È approvato).

Pongo in votazione, infine, quanto rimane dell'articolo.

(È approvato).

L'articolo 6, a seguito delle modificazioni introdotte risulta così formulato:

ART. 6.

Il comitato direttivo è composto:

- 1) dal Comandante della Capitaneria di porto, che lo presiede;
- 2) dal Direttore dell'Ufficio del lavoro portuale;
- 3) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime;
- 4) da un funzionario in rappresentanza dell'Intendenza di finanza;
- 5) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- 6) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
- 7) da un funzionario in rappresentanza del Compartimento delle ferrovie dello Stato;

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1967

8) dal Capo della Circostrizione doganale o da un suo delegato;

8-bis) un rappresentante del comune dove risiede l'azienda, designato dal Consiglio comunale;

8-ter) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, designato dal Consiglio provinciale;

9) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

10) da un rappresentante degli agenti marittimi;

11) da un rappresentante degli spedizionieri;

12) da tre rappresentanti della compagnia dei lavoratori portuali.

I componenti del comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni od Enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai numeri 12, 13 e 14, su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.

Il presidente può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto a voto, funzionari amministrativi e tecnici dell'azienda, nonché persone particolarmente esperte in materia di traffici portuali.

Tutti i membri del comitato, eccettuati il Comandante della Capitaneria di porto, il Capo della Circostrizione doganale ed il Direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri nominati nel corso del triennio per sopperire a vacanze sopravvenute rimangono in carica fino al compimento di detto periodo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Il Comitato direttivo delibera:

a) sul bilancio preventivo, sulle proposte di variazione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario e sul conto consuntivo;

b) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi le seicentomila lire;

c) sulla dismissione per inservibilità e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato superi le seicentomila lire e non i tre milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio-

decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, numero 936;

d) sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni;

e) sui progetti relativi a nuovi impianti di arredamento portuale ed alla trasformazione e destinazione di quelli esistenti, nonché sui progetti di opere di carattere generale;

f) sul regolamento organico del personale, sulle tariffe e sulle norme per l'uso degli impianti e sui regolamenti interni;

g) su ogni altro argomento che il Ministero della marina mercantile o il presidente dell'azienda o la maggioranza dei componenti del comitato ritengano di sottoporre al suo esame.

L'onorevole Relatore propone, alla lettera c), di togliere l'inciso: « il cui valore di mercato superi le seicentomila lire e non i tre milioni di lire ».

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo è contrario a questo emendamento: il limite di competenza per valore deve essere sempre posto.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Relatore ritirato il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 8:

« Per la validità delle riunioni del comitato direttivo in prima convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno sei membri; in seconda convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno quattro membri.

Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

MACCHIAVELLI. Poiché il numero dei componenti il comitato direttivo è stato aumentato da 14 a 16, propongo di sostituire alle parole « almeno sei membri » le altre: « almeno otto membri »; e alle parole « almeno quattro membri » le altre: « almeno cinque membri ».

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Sono favorevole.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo proposto dall'ono-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1967

revole Macchiavelli e al quale si sono dichiarati favorevoli l'onorevole Relatore e il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni introdotte, l'articolo 8 risulta così formulato:

ART. 8.

Per la validità delle riunioni del comitato direttivo in prima convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno otto membri; in seconda convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno cinque membri.

Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 9:

Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre; può inoltre riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno quattro membri.

Le deliberazioni del comitato sono soggette all'approvazione del Ministro per la marina mercantile.

Il Relatore onorevole Cavallaro Nicola e gli onorevoli Giachini, Alba e Macchiavelli propongono di aggiungere il seguente comma:

« A tal fine il presidente dell'azienda deve trasmettere a detto Ministero, entro dieci giorni dalla loro data, le deliberazioni stesse, che si intendono approvate se il Ministero non abbia fatto osservazioni entro venti giorni dalla data di ricezione, fatta eccezione delle delibere per la cui approvazione è previsto il concerto con altri Ministeri ».

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Si tratta di precisare le garanzie temporali per quanto riguarda l'approvazione delle delibere.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Relatore ed altri, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

L'articolo 9 risulta pertanto così modificato a seguito dell'emendamento approvato:

ART. 9.

Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre; può inoltre riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno quattro membri.

Le deliberazioni del comitato sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

A tal fine il Presidente dell'azienda deve trasmettere a detto Ministero, entro dieci giorni dalla loro data, le deliberazioni stesse, che si intendono approvate se il Ministero non abbia fatto osservazioni entro venti giorni dalla data di ricezione, fatta eccezione delle delibere per la cui approvazione è prescritto il concerto con altri Ministeri.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 10.

Il collegio dei revisori è composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del tesoro e al Ministero dei lavori pubblici.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni interessate.

I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. Essi possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Il collegio dei revisori è presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 11.

Al presidente dell'azienda ed ai revisori è attribuito un compenso annuo, la cui mi-

sura è stabilita con il regolamento esecutivo di cui al successivo articolo 16.

Ai membri del comitato direttivo compete per ogni riunione un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per le Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

(È approvato).

ART. 12.

A capo dei servizi esecutivi di ciascuna azienda è posto un direttore, il quale partecipa, senza voto, con funzioni di segretario, alle sedute del comitato direttivo.

Il direttore è nominato dal Ministro della marina mercantile, in seguito a pubblico concorso tra le persone aventi i requisiti stabiliti dal regolamento organico di cui al successivo articolo 19, il quale stabilisce anche la posizione giuridica ed il trattamento economico del direttore dell'azienda.

Le funzioni di direttore possono dal Ministro della marina mercantile essere affidate, nelle more dell'espletamento del relativo concorso, al personale civile in attività di servizio dipendente dal Ministero medesimo, di qualifica non superiore a direttore di sezione, ovvero ad ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in servizio presso le rispettive Capitanerie ed in congedo od a funzionari civili in pensione.

Per l'espletamento di tale incarico verrà attribuito agli interessati un compenso da fissare di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 13.

L'esercizio finanziario di ciascuna azienda corrisponde a quello dello Stato.

(È approvato).

ART. 14.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, deliberati dal comitato direttivo, devono essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministro della marina mercantile, rispettivamente, tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

L'approvazione è data dal Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro e con quello dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla presentazione.

(È approvato).

ART. 15.

L'avanzo netto delle gestioni di ogni azienda è annualmente destinato, in ciascun bilancio aziendale, nella misura del 20 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo di riserva per sopperire ad eventuali disavanzi della gestione e, per il restante 80 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo vincolato, destinato al finanziamento di opere attinenti allo sviluppo ed al miglioramento delle attrezzature dei porti di cui all'articolo 1.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 291.

(È approvato).

ART. 16.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 17.

Gli atti e i contratti posti in essere dalle aziende per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge sono soggetti al trattamento tributario degli atti dello Stato.

(È approvato).

ART. 18.

Nelle materie attualmente di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici nulla è innovato rispetto alle funzioni consultive degli organi di tale Amministrazione.

Per la esecuzione di tutti i lavori, le aziende si avvalgono dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime della rispettiva circoscrizione.

L'esecuzione, la direzione, la contabilizzazione ed il collaudo delle nuove opere sono effettuati secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 19:

« Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme

relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonché al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza.

Nelle more dell'emanazione del regolamento, il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, s'intende assunto a titolo provvisorio e il trattamento economico da corrispondere per tale periodo deve essere contenuto entro i limiti di quello iniziale consentito per il personale statale non di ruolo di categoria parificabile ».

L'onorevole Relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« I dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1966 presso le aziende verranno mantenuti in servizio conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuità del rapporto di lavoro ».

Il Relatore onorevole Cavallaro Nicola e gli onorevoli Sinesio, Alba, Macchiavelli e Giachini, a loro volta, propongono di aggiungere il seguente comma:

« Qualora le funzioni svolte dalle aziende venissero attribuite a nuovi Enti autonomi portuali, i dipendenti delle stesse saranno mantenuti in servizio, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti ».

GIACHINI. Nell'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, invece che alla data del 31 dicembre 1966, sarebbe più opportuno fare riferimento « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

SANTAGATI. A me sembra che le osservazioni critiche che in merito al riferimento all'entrata in vigore della legge si erano manifestate in sede di discussione della legge per l'Ente porto di Trieste, siano valide per qualsiasi legge e quindi anche per il provvedimento in esame. Non è esatto, secondo me — e anche secondo molti altri onorevoli Commissari — fare una legge di cui non si sappia con esattezza i termini da quando avrà effettivamente efficacia. Dicendo « dalla data di entrata in vigore », potrebbe avvenire che, prima che essa divenga esecutiva, sia assunto un numero di dipendenti che non si prevedeva al momento della approvazione della legge. Cioè, si consentirebbe di creare una situazione non regolare, a danno di tutte le altre persone che, invece, sono state regolar-

mente assunte o, comunque, assunte in epoca non sospetta, quando nulla si sapeva circa la data di validità della legge.

Perciò a me sembra che l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore sia più corretto, perché fa riferimento alla data del 31 dicembre 1966, che è sicuramente anteriore a quella in cui si è avuta la certezza che il disegno di legge sarebbe stato approvato. Se poi volessimo essere ancora più corretti, allora, tenendo conto che il disegno di legge fu presentato il 21 gennaio 1966, si dovrebbe addirittura retrodatare al 31 dicembre 1965. In ogni modo, con la formula intermedia si attenuerebbero quanto meno i sospetti. Invece, così come proposto dall'onorevole Giachini, potrebbe succedere che vengano assunti altri elementi a titolo precario, ma che poi diverrebbe definitivo.

GIACHINI. Mi sembra inutile ripetere in questa sede, quanto già avemmo modo di sostenere nel corso della discussione per l'Ente porto di Trieste: i pericoli che il collega onorevole Santagati adombra non sussistono. D'altra parte, le leggi di questo tipo fanno sempre riferimento alla data di entrata in vigore.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Vorrei tranquillizzare la Commissione. Non possiamo fare riferimento al 31 dicembre 1966, perché da detta data ad oggi molto probabilmente vi sono state nuove assunzioni in relazione a determinate esigenze e perciò, mentre ci preoccupiamo molto opportunamente di garantire ai dipendenti in attività di servizio un certo trattamento, non possiamo creare una situazione di sperequazione tra chi è stato assunto prima e chi è stato assunto dopo. D'altra parte, le assunzioni vengono fatte tramite concorso bandito dalle Capitanerie di porto, in relazione a esigenze di funzionalità dell'azienda. Avrei qualche perplessità se si trattasse di fare una legge per la sistemazione dei cottimisti; ma questo disegno di legge può interessare un numero limitatissimo di persone e non mi pare, pertanto, che le preoccupazioni manifestate abbiano ragione di sussistere.

Perciò, anche per sintonia con quanto deciso per l'Ente porto di Trieste, si dovrebbe stabilire che quanto disposto deve avere efficacia dalla data di entrata in vigore della legge. Il problema, ripeto, non è di dimensioni tali che si possa pensare a favoritismi. D'altra parte, nessuno fa fronte ad eventuali deficit delle aziende e perciò non vi è dubbio che le assunzioni sono sempre in relazione alle esigenze. Il disegno di legge in pratica

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1967

istituisce, dal punto di vista giuridico, organismi che già esistono e che hanno norme finanziarie abbastanza rigide e severe. Posso, comunque, assicurare la Commissione che il Ministero farà di tutto e vigilerà in modo da evitare assunzioni che non siano in relazione ad esigenze assolutamente obiettive.

SANTAGATI. Dopo i chiarimenti e le assicurazioni fornite dall'onorevole Ministro, non insisto: nella fattispecie, non mi sembra debbano sussistere quelle preoccupazioni che stavano alla base della mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Riepilogando, l'onorevole Relatore ed altri propongono che il secondo comma venga sostituito con il seguente:

« I dipendenti in forza alla data del 31 dicembre 1966 presso le aziende verranno mantenuti in servizio conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuità del rapporto di lavoro ».

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo propone di modificare la prima parte dell'emendamento che dovrebbe essere così sostituita: « Il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge... ».

CAVALLARO NICOLA. *Relatore*. Accetto questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo.

(È approvato).

Dò nuovamente lettura dell'emendamento sostitutivo del secondo comma nel testo formulato dall'onorevole Ministro:

« Il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà mantenuto in servizio, conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuità del rapporto di lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al comma aggiuntivo proposto dal Relatore e dagli onorevoli Sinesio, Alba, Macchiavelli e Giachini. Ne dò nuovamente lettura:

« Qualora le funzioni svolte dalle aziende venissero attribuite a nuovi enti autonomi portuali, i dipendenti delle stesse saranno mantenuti in servizio, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti ».

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo, che ne era stato preventivamente informato, è favorevole. Il testo di questo emendamento è volutamente generico, perché non sappiamo ancora se i nuovi Enti autonomi portuali assorbiranno anche le funzioni delle aziende, oppure se le aziende continueranno la loro attività alle dipendenze degli Enti portuali. Con questo emendamento si dà solo la garanzia che il personale, in qualunque dei due casi, verrà mantenuto in servizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Relatore ed altri, del quale ho testé dato nuovamente lettura e al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

L'articolo 19 risulta pertanto così modificato, a seguito degli emendamenti approvati:

ART. 19.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonché al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza.

Il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà mantenuto in servizio conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuità del rapporto di lavoro.

Qualora le funzioni svolte dalle aziende venissero attribuite a nuovi enti autonomi portuali, i dipendenti delle stesse saranno mantenuti in servizio, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché agli articoli 20, 21 e 22 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 20.

I Ministri della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, ogni qualvolta lo ravvisino opportuno, dispongono, di comu-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1967

ne intesa, ispezioni per accertare la regolarità amministrativa, finanziaria e tecnica della gestione e dei servizi delle aziende.

(È approvato).

ART. 21.

Quando si verificano circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del comitato direttivo, il Ministro della marina mercantile può disporre lo scioglimento del comitato stesso, affidandone le funzioni al presidente dell'azienda per un periodo non superiore a 6 mesi.

(È approvato).

ART. 22.

Il regio decreto 9 gennaio 1941, n. 541, è abrogato.

(È approvato).

Abbiamo così concluso la discussione e la approvazione degli articoli.

Rimane di modificare il titolo, a seguito dell'emendamento apportato all'articolo 1.

Propongo che sia così integrato:

« Istituzione delle Aziende dei Mezzi Meccanici e di Magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Istituzione delle Aziende dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina » (2955).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amodio, Baldani Guerra, Battistella, Belci, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Cattella, Cavallaro Nicola, D'Ambrosio, De Capua, Fiumanò, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Macchiavelli, Manenti, Marchesi, Reale Giuseppe, Santagati, Sinesio, Veronesi e Vincelli.

È in congedo:

Sammartino.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO